

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

PROGETTO DI LEGGE N.

ISTITUZIONE DELL'ECOMUSEO DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Art. 1**Finalità**

1. La Regione Veneto, in attuazione del proprio Statuto promuove l'istituzione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le attività e le modalità in cui gli insediamenti antropici hanno determinato e caratterizzato l'evoluzione del paesaggio.

2. Finalità dell'Ecomuseo sono:

- a) la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-culturale considerato nella sua unitarietà;
- b) la promozione della ricerca scientifica, delle attività didattiche di educazione e formazione ambientale e, in genere, delle attività volte alla miglior conoscenza, fruizione e controllo del territorio da un punto di vista ambientale e storico-culturale;
- c) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni insediate nell'area lagunare o su di essa gravitanti;
- d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale, ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative; l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive.
- e) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili ed attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
- f) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi fruibili dai visitatori, creando occasioni di impiego e di nuove opportunità di lavoro, anche con la valorizzazione dei prodotti locali;
- g) la predisposizione di itinerari che favoriscono una percorribilità del territorio finalizzata a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;
- h) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
- i) la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia e alle tradizioni locali;
- j) la promozione di attività economiche sostenibili e compatibili volte allo sviluppo equilibrato e bilanciato dell'ambiente e della società lagunare.

3. Per il funzionamento del Ecomuseo, è emanato apposito regolamento predisposto entro centoventi giorni dall'assegnazione all'Ente gestore da quest'ultimo e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 2**Ambito territoriale**

1. La Regione, per conseguire lo scopo di cui all'articolo 1, definisce l'area di gronda lagunare ricompresi dalla conterminazione lagunare di cui al DM LL.PP. del 9 febbraio 1990 allargata alle isole di Lido e Pellestrina e alle fasce litoranee della penisola del Cavallino e di Chioggia-Sottomarina, dal Porto di Piave Vecchia alla foce del Brenta così